

## **Direttive del Consiglio dello IUFFP sulla concretizzazione delle condizioni d'ammissione ai cicli di studio dello IUFFP**

dell'8 agosto 2008 (stato 9 settembre 2009)

---

*Il Consiglio dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Consiglio dello IUFFP),*

visto l'articolo 5 capoverso 3 del Regolamento degli studi IUFFP del 22 settembre 2006,  
*emana le seguenti direttive:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> Le presenti direttive sono applicabili ai cicli di studio secondo l'articolo 2 lettere a – e del Regolamento degli studi IUFFP del 22 settembre 2006.

<sup>2</sup> In generale disciplinano le condizioni d'ammissione per quanto riguarda

- a. la cultura generale;
- b. la formazione specifica;
- c. l'esperienza aziendale o la pratica professionale;
- d. i requisiti relativi alla professione di docente.

<sup>3</sup> Indipendentemente dai criteri d'ammissione secondo il capoverso 2, è possibile essere ammessi ai cicli di studio "su dossier" secondo l'articolo 2 lettere a – e del Regolamento degli studi IUFFP.

<sup>4</sup> Le basi legali superiori su cui si fondano le presenti direttive sono indicate nell'allegato I alle presenti direttive.

<sup>5</sup> Le condizioni d'ammissione per i singoli indirizzi di formazione del ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola professionale di base e del ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola specializzata superiore sono indicate nell'allegato II alle presenti direttive.

#### **Art. 2** Cultura generale

<sup>1</sup> Nei casi in cui i requisiti d'accesso per un ciclo di studio prevedano il possesso di un diploma di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure di un attestato di qualifica equivalente, eventualmente completati con una qualifica successiva, sono considerate qualifiche equivalenti

- a. per le scuole specializzate superiori il diploma in due materie della maturità professionale, tenendo conto che, a dipendenza della regione linguistica, è previsto come materia obbligatoria l'italiano, il tedesco o il francese e che la seconda materia è a libera scelta;
- b. per gli esami professionali superiori il diploma in due materie della maturità professionale, tenendo conto che, a dipendenza della regione linguistica, è previsto come materia obbligatoria l'italiano, il tedesco o il francese e che la seconda materia è a libera scelta;

<sup>2</sup> Le disposizioni transitorie applicabili per la cultura generale sono riportate nell'articolo 14.

### **Art. 3** Formazione specifica

Qualora una candidata o un candidato non è titolare di un diploma specifico stabilito come requisito per l'ammissione a un determinato ciclo di studio, può presentare alla competente autorità cantonale una richiesta di equivalenza disciplinare. L'autorità cantonale decide previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente (art. 40 cpv. 3 OFPr).

### **Art. 4** Esperienza aziendale, pratica professionale

<sup>1</sup> Qualora come requisito d'ammissione a un ciclo di studio viene richiesta un'esperienza aziendale o una pratica professionale di una certa durata, s'intende un'attività a tempo pieno per l'intera durata. In caso di attività a tempo parziale, la durata dell'esperienza aziendale o della pratica professionale si allunga di conseguenza.

<sup>2</sup> L'esperienza aziendale o la pratica professionale viene attestata dal datore di lavoro o dal lavoratore indipendente.

### **Art. 5** Requisiti relativi alla professione di docente

I requisiti relativi alla professione di docente prevedono in particolare

- a. l'impiego presso una scuola professionale di base, una scuola specializzata superiore oppure un'istituzione per la formazione professionale pratica riconosciuta;
- b. la raccomandazione di una scuola professionale di base, una scuola specializzata superiore o di un'istituzione per la formazione professionale pratica riconosciuta per la frequenza del ciclo di studio in questione.

### **Art. 6** Ricorso

Contro una decisione d'ammissione negativa è data la facoltà di inoltrare ricorso in forma scritta allo IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni. Il termine non è prorogabile. Il ricorso deve contenere una richiesta e una motivazione.

## **Sezione 2: Cicli di studio con diploma**

**Art. 7**                    Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola professionale di base

Le seguenti condizioni d'ammissione sono applicabili per tutti gli indirizzi di formazione:

- a. cultura generale: diploma di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure attestato di qualifica equivalente, eventualmente completati con una qualifica successiva (art. 5 cpv. 2 del Regolamento degli studi IUFFP);
- b. formazione specifica: diploma di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria in funzione del futuro incarico d'insegnamento;
- c. esperienza aziendale: almeno sei mesi, di norma al livello del massimo diploma possibile nel campo professionale specifico;
- d. requisiti relativi alla professione di docente:
  1. insegnamento specifico in una scuola professionale di base con un volume di almeno quattro lezioni settimanali sull'arco di un anno scolastico, e
  2. raccomandazione di una scuola professionale di base fondata su un accertamento d'idoneità pedagogico-didattico.

**Art. 8**                    Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola specializzata superiore

Le seguenti condizioni d'ammissione sono applicabili per tutti gli indirizzi di formazione:

- a. cultura generale: diploma di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure attestato di qualifica equivalente, eventualmente completati con una qualifica successiva (art. 5 cpv. 2 del Regolamento degli studi IUFFP);
- b. formazione specifica: diploma universitario, diploma di scuola universitaria professionale o qualifica equivalente in funzione del futuro incarico d'insegnamento;
- c. esperienza aziendale: almeno sei mesi, di norma al livello del massimo diploma possibile nel campo professionale specifico;
- d. requisiti relativi alla professione di docente:
  1. insegnamento specifico in una scuola specializzata superiore (almeno quattro lezioni settimanali sull'arco di un anno scolastico), e
  2. raccomandazione di una scuola specializzata superiore fondata su un accertamento d'idoneità pedagogico-didattico.

**Art. 9**                    Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento della cultura generale presso una scuola professionale di base

Sono ammessi al Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento della cultura generale presso una scuola professionale di base le candidate e i candidati che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. formazione specifica: diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo (bachelor o master) oppure diploma universitario;

- b. esperienza aziendale: almeno sei mesi in un'azienda estranea al settore della formazione;
- c. requisiti relativi alla professione di docente:
  - 1. insegnamento di materie di cultura generale in una scuola professionale di base (almeno tre lezioni alla settimana) sull'arco di un anno scolastico per le candidate e i candidati titolari di un diploma per l'insegnamento, sull'arco di tre anni per le candidate e i candidati titolari di un diploma universitario ma senza diploma per l'insegnamento, e
  - 2. raccomandazione di una scuola professionale di base fondata su un accertamento d'idoneità pedagogico-didattico.

### **Sezione 3: Cicli di studio con certificato**

#### **Art. 10** Insegnamento a titolo accessorio nelle scuole professionali di base

Sono ammessi al Ciclo di studio con certificato per docenti con attività a titolo accessorio nelle scuole professionali di base le candidate e i candidati che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. formazione specifica: formazione professionale superiore conclusa oppure studi universitari conclusi nelle rispettive materie (art. 46 cpv. 2 lett.a OFPr);
- b. esperienza aziendale: almeno sei mesi nel settore d'insegnamento (art. 46 cpv. 1 lett.c OFPr);
- c. requisiti relativi alla professione di docente: impiego a titolo accessorio presso una scuola professionale di base.

#### **Art. 11** Insegnamento a titolo accessorio nelle scuole specializzate superiori

Sono ammessi al Ciclo di studio con certificato per docenti con attività a titolo accessorio nelle scuole specializzate superiori le candidate e i candidati che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. formazione specifica: diploma universitario, diploma di scuola universitaria professionale o qualifica equivalente in funzione del futuro incarico d'insegnamento;
- b. esperienza aziendale: almeno sei mesi nel settore d'insegnamento
- c. requisiti relativi alla professione di docente: impiego a titolo accessorio presso una scuola specializzata superiore.

#### **Art. 12** Attività a titolo principale o a titolo accessorio nella formazione aziendale

Sono ammessi ai cicli di studio con certificato per formatrici e formatori a titolo principale e a titolo accessorio operativi nei corsi interaziendali nonché in altre sedi di formazione paragonabili oppure nei laboratori didattici e in altre istituzioni per la formazione professionale pratica riconosciute, le candidate e i candidati che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. formazione specifica: formazione professionale superiore conclusa oppure qualifica equivalente nel campo professionale in cui è esercitata l'attività d'insegnamento (art. 45 lett. a OFPr);
- b. esperienza professionale: almeno due anni nel campo d'insegnamento (art. 45 lett. b OFPr);

c. requisiti relativi alla professione di docente: impiego come formatrice o formatore.

**Art. 13** Formazione complementare per docenti con abilitazione all'insegnamento liceale

Sono ammessi alla formazione complementare per docenti con abilitazione all'insegnamento liceale presso le scuole di maturità professionale le candidate e i candidati titolari di un'abilitazione all'insegnamento per scuole di cultura generale del livello secondario II (liceo) nella materia o nelle materie insegnate al livello di maturità professionale.

**Sezione 4: Disposizioni finali**

**Art. 14** Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda la cultura generale secondo l'articolo 7 lettera a e l'articolo 8 lettera a, fino all'inizio dell'anno accademico 2011/2012 compreso è possibile essere ammessi anche senza diploma di maturità o l'attestato di una competenza equivalente (art. 19 cpv. 2 del Regolamento degli studi IUFFP);

**Art. 15** Abrogazione del diritto previgente

Le Directives afférentes aux conditions d'admission aux filières d'études de l'IFFP del 27/28 marzo 2007 vengono abrogate.

**Art. 16** Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° agosto 2008.

## **Allegato I**

### **Basi legali**

(stato settembre 2009)

#### **Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr)**

##### **Art. 9**                   Promozione della permeabilità

<sup>1</sup> Le prescrizioni relative alla formazione professionale assicurano la migliore permeabilità possibile sia nell'ambito della formazione professionale sia fra quest'ultima e gli altri settori del sistema educativo.

<sup>2</sup> Le esperienze professionali o extraprofessionali e la formazione specialistica o generale acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.

##### **Art. 45**                   Requisiti richiesti ai formatori

<sup>1</sup> È formatore chi dispensa la formazione professionale pratica nel quadro della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> I formatori dispongono di una formazione specifica qualificata e di capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei formatori.

<sup>4</sup> I Cantoni provvedono alla formazione dei formatori.

##### **Art. 46** Requisiti richiesti ai docenti

<sup>1</sup> I docenti attivi nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua dispongono di una formazione specifica qualificata, pedagogica, metodologica e didattica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi di formazione dei docenti.

#### **Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (ordinanza sulla formazione professionale, OFPr)**

##### **Art. 40**                   Responsabili della formazione professionale di base

(art. 45 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr)

<sup>1</sup> Chi svolge un'attività d'insegnamento pratico o scolastico nell'ambito della formazione professionale di base deve disporre di una formazione che soddisfi i requisiti minimi di cui agli articoli 44-47. Questa formazione è comprovata da:

- a. un diploma federale o un diploma riconosciuto dalla Confederazione;
- b. per i formatori che frequentano un corso di 40 ore, da un attestato di frequenza del corso.

<sup>2</sup> Chi non soddisfa ancora i requisiti minimi al momento dell'inizio della propria attività ha cinque anni di tempo per conseguire le qualifiche corrispondenti.

<sup>3</sup> In merito alle equivalenze disciplinari di singoli responsabili della formazione professionale decide l'autorità cantonale previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente.

<sup>4</sup> Per la formazione dispensata in determinate professioni possono essere fissati requisiti più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla presente ordinanza. Tali requisiti sono definiti nelle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

**Art. 41** Docenti attivi nella formazione professionale superiore

(art. 29 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr)

Il Dipartimento stabilisce i requisiti minimi per i docenti delle scuole specializzate superiori.

**Art. 45** Altri formatori

(art. 45 LFPr)

I formatori attivi in corsi aziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di:

- a. un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione;
- b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;
- c. una formazione pedagogico-professionale di:
  1. 600 ore di studio se operano a titolo principale,
  2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

**Art. 46** Docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale

(art. 46 LFPr)

<sup>1</sup> I docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale devono disporre di un'abilitazione all'insegnamento per il grado secondario II con le seguenti qualifiche:

- a. formazione pedagogico-professionale a livello universitario;
- b. formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario;
- c. esperienza aziendale di sei mesi.

<sup>2</sup> L'abilitazione all'insegnamento di materie professionali presuppone:

- a. un diploma corrispondente di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria;
- b. una formazione pedagogico-professionale di:
  1. 1800 ore di studio in caso di attività principale,
  2. 300 ore di studio in caso di attività accessoria.

<sup>3</sup> Per insegnare la cultura generale o materie che richiedono studi a livello universitario sono necessari:

- a. un'abilitazione all'insegnamento nella scuola obbligatoria completata da una qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale conformemente al programma d'insegnamento corrispondente nonché una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio;
- b. un'abilitazione all'insegnamento liceale, completata da una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio;
- c. studi corrispondenti di livello universitario completati da una formazione pedagogico-professionale di 1800 ore di studio.

## **Ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale (Ordinanza sulla maturità professionale, OMPPr)**

### **Art. 21**            Requisiti per il corpo insegnante

<sup>1</sup> Possono svolgere attività di insegnamento nelle materie previste dai programmi della SMP le persone che dispongano di una formazione specifica a livello universitario (università, politecnico, scuola universitaria professionale), di una formazione pedagogica e didattica di grado adeguato e che siano state introdotte alla pedagogia per la formazione professionale.

<sup>2</sup> Per casi singoli l'Ufficio federale può riconoscere, su proposta dell'autorità cantonale, altri tipi di formazione.

<sup>3</sup> I Cantoni possono fissare requisiti supplementari.

## **Ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori**

### **Art. 12**            Corpo insegnante

<sup>1</sup> Gli insegnanti sono in possesso:

- a. di un titolo di studio universitario, titolo di studio di una scuola specializzata superiore o formazione equivalente nelle proprie materie d'insegnamento, e
- b. di una formazione pedagogico-professionale e didattica:
  1. di 1800 ore di studio se operano a titolo principale,
  2. di 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.

<sup>2</sup> Qualora in un settore non esista un titolo di studio come previsto al capoverso 1 lettera a, l'operatore della formazione può incaricare di questo specifico insegnamento persone in possesso delle conoscenze e dell'esperienza pratica necessarie.

<sup>3</sup> È considerata attività a titolo accessorio un'attività di formazione ai sensi dell'articolo 47 capoversi 1 e 2 OFPr.

<sup>4</sup> Chi svolge in media meno di quattro ore settimanali d'insegnamento, non soggiace alle disposizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

<sup>5</sup> L'UFFT emana programmi quadro d'insegnamento per la qualificazione degli insegnanti. A tale scopo si basa sugli articoli 48 e 49 capoverso 1 OFPr.

## **Regolamento del Consiglio dello IUFFP del 22 settembre 2006 su offerte di formazione, titoli e disciplina dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli studi IUFFP)**

### **Art. 2**            Formazioni, perfezionamenti e titoli

<sup>1</sup> Lo IUFFP offre le formazioni e i perfezionamenti seguenti:

- a. cicli di studio con diploma per docenti a titolo principale di scuole professionali e scuole specializzate superiori (art. 41 e 46 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, OFPr);
- b. cicli di studio con certificato per docenti a titolo accessorio di scuole professionali e scuole specializzate superiori (art. 41 e 47 OFPr);
- c. cicli di studio con certificato per formatori professionali a titolo principale e a titolo accessorio nei corsi interaziendali, in altri luoghi di formazione equivalenti nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica (art. 45 OFPr);

- d. formazione pedagogico-professionale complementare con certificato per docenti con abilitazione all'insegnamento liceale (art. 46 cpv. 3 lett.a OFPr);
- e. formazione pedagogico-professionale e qualifica supplementare con diploma per l'insegnamento della cultura generale (art. 46 cpv. 3 lett.a OFPr);
- f. cicli di studio con master in formazione professionale (art. 7 Ordinanza IUFFP);
- g. corsi per periti d'esame nelle procedure di qualificazione con attestato di frequenza (art. 50 OFPr);
- h. cicli di perfezionamento con certificato (Certificate of Advanced Studies), diploma (Diploma of Advanced Studies) oppure diploma di master (Master of Advanced Studies);
- i. corsi di perfezionamento con attestato di frequenza.

<sup>2</sup> I diplomi di master e i diplomi sono firmati dal presidente del Consiglio dello IUFFP e dal direttore dello IUFFP. Il direttore dello IUFFP disciplina la firma dei certificati e degli attestati di frequenza.

#### **Art. 5**                    Condizioni d'ammissione

<sup>1</sup> Quali condizioni di ammissione ai cicli di studio di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a-e valgono i requisiti di qualifiche menzionati nelle relative disposizioni dell'OFPr. Per il ciclo di studio con master di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera f valgono i requisiti di qualifiche di cui all'articolo 7 dell'ordinanza IUFFP.

<sup>2</sup> Per l'ammissione al ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a sono inoltre necessari un titolo di maturità (maturità professionale o maturità liceale) oppure la prova di una qualifica equivalente, eventualmente completata con una qualificazione complementare.

<sup>3</sup> Il Consiglio dello IUFFP concretizza in direttive le condizioni d'ammissione.

#### **Art. 17**                    Opposizione

Dopo la notifica del rifiuto dell'ammissione nonché del mancato rilascio del diploma o del certificato, può essere fatta opposizione allo IUFFP entro 30 giorni.

#### **Art. 19**                    Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Fino a fine 2009, i candidati che hanno assolto i precedenti "corsi didattici" con certificato sono autorizzati a iniziare i cicli di studio per responsabili della formazione professionale a titolo principale computando i primi due moduli.

<sup>2</sup> Fino all'inizio dell'anno accademico 2011/2012 compreso, per docenti a titolo principale di scuole professionali e scuole specializzate superiori è possibile l'accesso al ciclo di studio di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a anche senza attestato di maturità o la prova di una competenza equivalente.

### **Altre basi**

**Promemoria X della Commissione federale di maturità professionale del 16 e 17 novembre 2005 sulle qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale**

**Guida nazionale dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT del settembre 2007 sulla validazione degli apprendimenti acquisiti**

## **Allegato II**

### **Condizioni d'ammissione per i vari indirizzi di formazione dei cicli di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola professionale di base o una scuola specializzata superiore**

#### **Sezione 1: Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola professionale di base**

##### ***Indirizzo Sanità & Socialità (SS)***

Sono ammessi al ciclo di studio con diploma con indirizzo Sanità & Socialità coloro che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. cultura generale: in virtù dell'articolo 7 sono inoltre considerate requisiti equivalenti le seguenti qualifiche e qualifiche complementari
  1. il diploma della scuola propedeutica per le professioni sanitarie (10° anno scolastico) e due materie matematiche e/o scientifiche della maturità professionale con relativo esame finale, oppure
  2. il diploma rilasciato da una scuola media di diploma 2 rispettivamente 3 oppure dalla scuola media specializzata 3;
- b. formazione specifica:
  1. formazione di base triennale nel settore delle cure e
  2. formazione specializzata superiore 1 e 300 lezioni di formazione continua personale oppure formazione specializzata superiore 2 (scuola universitaria professionale o università);
- c. esperienza aziendale: secondo l'articolo 7, lettera c;
- d. requisiti relativi alla professione di docente: secondo l'articolo 7, lettera d.

##### ***Indirizzo Artigianato & Industria (AI)***

Sono ammessi al ciclo di studio con diploma con indirizzo Artigianato & Industria coloro che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. cultura generale: in virtù dell'articolo 7 sono inoltre considerate requisiti equivalenti le seguenti qualifiche e qualifiche complementari
  1. la scuola dei tecnici ST: 2 materie della maturità professionale con relativo esame finale (scelta delle materie: italiano e una materia a libera scelta), oppure
  2. l'esame professionale superiore EPS: 4 materie della maturità professionale con relativo esame finale (materie: italiano e altre 3 materie), oppure
  3. scuola media professionale SMP;
- b. formazione specifica:
  1. scuola universitaria professionale SUP o scuola tecnica superiore STS oppure scuola dei tecnici ST o esame professionale superiore EPS (a dipendenza del campo professionale) oppure esame professionale e formazione continua concordata, e
  2. conoscenze professionali aggiornate sulla base del regolamento professionale e del programma d'insegnamento scolastico;
- c. esperienza aziendale: secondo l'articolo 7, lettera c;
- d. requisiti relativi alla professione di docente: secondo l'articolo 7, lettera d.

### ***Indirizzo Informazione, Comunicazione, Amministrazione (ICA)***

Sono ammessi al ciclo di studio con diploma con indirizzo Informazione, Comunicazione, Amministrazione coloro che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. cultura generale: in virtù dell'articolo 7 sono inoltre considerate requisiti equivalenti le seguenti qualifiche e qualifiche complementari
  1. la scuola dei tecnici ST: 2 materie della maturità professionale con relativo esame finale (scelta delle materie: italiano e una materia a libera scelta), oppure
  2. l'esame di professione EP (attestato professionale): 4 materie della maturità professionale; di norma possono essere computate "su dossier" 2 materie della maturità professionale svolte nell'ambito della formazione professionale superiore (materie: italiano e una materia a libera scelta), oppure
  3. scuola media professionale SMP;
- b. formazione specifica:
  1. informatica: diploma almeno al livello SIZ Power User, e
  2. conoscenze professionali commerciali: formazione professionale superiore conclusa (attestato professionale);
- c. esperienza aziendale: secondo l'articolo 7, lettera c;
- d. requisiti relativi alla professione di docente: secondo l'articolo 7, lettera d.

### ***Indirizzo Economia (E)***

Sono ammessi al ciclo di studio con diploma con indirizzo Economia coloro che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. cultura generale: secondo l'articolo 7, lettera a;
- b. formazione specifica: diploma di bachelor rilasciato da una scuola superiore (università oppure scuola universitaria professionale) in scienze economiche (formazione come generalista comprendente le materie economia politica, economia aziendale, diritto e contabilità);
- c. esperienza aziendale: secondo l'articolo 7, lettera c;
- d. requisiti relativi alla professione di docente: secondo l'articolo 7, lettera d.

## **Sezione 2: Ciclo di studio con diploma per l'insegnamento di conoscenze professionali presso una scuola specializzata superiore**

### ***Indirizzo Sanità & Socialità (SS)***

Sono ammessi al ciclo di studio con diploma con indirizzo Sanità & Socialità coloro che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. cultura generale: in virtù dell'articolo 8 sono inoltre considerate requisiti equivalenti le seguenti qualifiche e qualifiche complementari
  1. il diploma della scuola propedeutica per le professioni sanitarie (10° anno scolastico) e due materie matematiche e/o scientifiche della maturità professionale con relativo esame finale, oppure
  2. il diploma rilasciato da una scuola media di diploma 2 rispettivamente 3 oppure dalla scuola media specializzata 3;
- b. formazione specifica:
  1. formazione di base triennale nel settore delle cure e
  2. formazione specializzata 2 (scuola universitaria o università) oppure qualifica equivalente;
- c. esperienza aziendale: secondo l'articolo 8, lettera c;
- d. requisiti relativi alla professione di docente: secondo l'articolo 8, lettera d.

### ***Indirizzo Artigianato & Industria (AI)***

Sono ammessi al ciclo di studio con diploma con indirizzo Artigianato & Industria coloro che soddisfano le seguenti condizioni d'ammissione:

- a. cultura generale: secondo l'articolo 8, lettera a;
- b. formazione specifica: secondo l'articolo 8, lettera b;
- c. esperienza aziendale: secondo l'articolo 8, lettera c;
- d. requisiti relativi alla professione di docente: secondo l'articolo 8, lettera d.